Utilizzo presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli"

Utilizzo per il periodo 01/09/2018 - 31/08/2019: approvazione dello schema di convenzione
Determinazione n. 177 del 13/08/2018

Utilizzo per il periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 177 DI DATA 13 Agosto 2018
SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA
OGGETTO:
Utilizzo per il periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.
RIFERIMENTO : 2018-S116-00298
Pag 1 di 5
Num. prog. 1 di 15
LA DIRIGENTE
Premesso che:
- l'articolo 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", demanda alla Giunta provinciale la disciplina dell'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività
innovative;
- con deliberazione n. 1396 del 12 giugno 2009, la Giunta provinciale ha disciplinato l'applicazione dell'articolo 84, comma 4, lettera a) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
con riferimento all'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola;
- con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 del 5 agosto 2010 la predetta disciplina è stata integrata prevedendo l'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia anche di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale;

- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 è stata disciplinata la durata di detti utilizzi;
- con deliberazione n. 1425 del 10 agosto 2018 è stato sostituito il punto 6. dell'art. 5) bis dell'allegato A) di cui alla deliberazione della G.P. n. 1396 del 12.06.2009, da ultimo integrato dalla predetta deliberazione n. 1842 del 05.08.2010, con il seguente testo: "Il servizio competente dispone, tramite apposita convenzione, le utilizzazioni nel rispetto del limite massimo di otto unità di personale; ciò avviene previa valutazione delle proposte progettuali, tenuto conto delle specificità delle attività da realizzare e nel rispetto delle disponibilità finanziarie indicate nel Programma Pluriennale della formazione professionale.
Nei casi di utilizzi di personale con contratto a tempo parziale, si procede con il calcolo delle unità di personale equivalenti";
- dato atto che il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, nello specifico l'Ufficio pedagogico - didattico secondaria e formazione professionale, sarà
impegnato nei prossimi anni formativi, a seguito della riforma nazionale in atto, nella ridefinizione del Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP e relativi piani di studio, nonché nella la messa in campo di un sistema permanente di analisi, valutazione e monitoraggio per l'attuazione dei piani di studio di istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto;
- valutata la proposta progettuale, tenuto conto delle specificità delle attività da realizzare e dei casi di personale con contratto a tempo parziale e calcolate le unità di personale equivalenti si rileva la disponibilità per l'utilizzo di una unità di personale;
- ritenuto opportuno di disporre l'utilizzo della signora Potrich Gloria per lo sviluppo delle attività di cui al precedente alinea ed in particolare per :

1) il supporto nella definizione dei profili professionali provinciali di riferimento per le qualifiche e i diplomi di IeFP a seguito della definizione del nuovo Repertorio nazionale (in fase di lavoro), secondo la metodologia prescritta dalle disposizioni nazionali e provinciali.
Tali attività implicano la partecipazione a Tavoli tecnici/settoriali con le Parti sociali e le Istituzioni formative per l'analisi, la progettazione e la validazione dei profili provinciali.
2) il supporto nell'elaborazione dei Piani di studio provinciali dei percorsi di IeFP triennali,
quadriennali e di quarto anno, secondo la metodologia di cui alle vigenti disposizioni provinciali, relativi ai profili provinciali del Repertorio della PAT, di cui alla precedente attività 1, con l'accompagnamento dei gruppi di lavoro appositamente costituiti.
Tali attività prevedono la partecipazione a incontri con le Istituzioni coinvolte attraverso tavoli tecnici appositamente costituiti o su specifiche richieste da parte delle stesse.
3) il supporto alla definizione della metodologia e degli strumenti per la messa in campo di un sistema permanente di analisi, valutazione e monitoraggio per l'attuazione dei piani di studio di istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto. Tali attività prevedono la partecipazione a visite in loco, presso le sedi delle Istituzioni formative, con i soggetti coinvolti: direzione, docenti, studenti, partner, ecc.
- acquisita la disponibilità della sig.ra Gloria Potrich con la nota prot. in entrata n.
S116/2018/392979 di data 05 luglio 2018, di assenso all'utilizzo presso il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, Ufficio pedagogico - didattico secondaria e formazione professionale e l'allegata relazione sulle attività effettuate dalla dott.ssa Gloria Potrich presso l'Opera Armida Barelli di Rovereto, controfirmata dal direttore dott. Bernardo Zanoner, quale disponibilità dell'Istituzione formativa paritaria all'utilizzo medesimo;
- vista la nota di data 27 luglio 2018 prot. n. S116/2018/438534 con la quale il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca ha richiesto il preventivo finanziario per la stipula della convenzione per una durata annuale all'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli" con sede a Rovereto, via Setaioli, n.5, codice fiscale e P.IVA
n. 00341350221;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale n 141 di data 11 agosto 2010 con la quale è stata riconosciuta la parità formativa all'Istituzione

Formativa denominata "Opera Armida Barelli";
- tenuto conto che durante il periodo di utilizzo la sig.ra Gloria Potrich manterrà il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico in atto presso l'Ente di appartenenza, il quale continuerà ad erogare gli stipendi e le altre competenze accessorie, mentre la Provincia provvederà al rimborso di detti costi assegnando i fondi sulla base dei criteri finanziari adottati in attuazione delle disposizioni previste dagli strumenti di programmazione settoriale ed in particolare dell'art. 36 della citata legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, ovvero secondo quanto disposto dal contratto di servizio che regola le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del dirittodovere all'istruzione e dell'art. 22 della legge provinciale del 3 giugno 2015, n. 9;
- visto il contratto di servizio vigente tra la Provincia autonoma di Trento e l'"Opera Armida Barelli" di cui al protocollo n. 57250 di data 04 febbraio 2016;

DETERMINA
1) di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, per il periodo 01 settembre 2018 - 31 agosto 2019, dell'utilizzo presso la Provincia autonoma di Trento, Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, Ufficio pedagogico - didattico secondaria e formazione professionale, dell'insegnante Gloria Potrich, personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli" per specifici percorsi e attività innovative, ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
e di approvare lo schema di convenzione che ne disciplina l'utilizzo, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di demandare al Servizio Contratti e Centrale acquisti, la stipula della convenzione necessaria alla formalizzazione del rapporto di utilizzo e gli adempimenti ad esso connessi, con la facoltà
di apportare modifiche di carattere tecnico-formale allo schema di convenzione principale, che non comportino modifiche sostanziali allo stesso;
3) di disporre che, al fine di garantire le attività istituzionali del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, Ufficio pedagogico - didattico secondaria e formazione professionale, l'utilizzo di cui al presente atto avrà avvio anche nelle more della stipula formale della convenzione e pertanto a decorrere dall'1 settembre 2018;
4) di stabilire che, come precisato nelle premesse, la Provincia autonoma di Trento riconoscerà i costi sostenuti dall'Istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli", sulla base dei criteri finanziari adottati in attuazione degli strumenti di programmazione settoriale e assegnandone i relativi fondi.

001 Convenzione Elenco degli allegati parte integrante p. IL DIRIGENTE
Roberta Vergani
Allegato parte integrante
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
N. DI RACCOLTA
N. PRATICA CONV
CONVENZIONE
per l'utilizzo presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni formative paritarie, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative, ai sensi dellarticolo 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.
Tra le Parti:
(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15,
codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:
- il sig. nato a il , che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di , in forza di

quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;
(2) Listituzione formativa paritaria OPERA ARMIDA BARELLI, con sede in Rovereto, via Setaioli, n. 5, P.IVA e C.F. 00341350221 (iscritta al n.
PAT192008BAR del Registro delle APSP in data 01 gennaio 2008), rappresentata da:
- sig. , nato a il , che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente della predetta Istituzione,
- in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. di data e del verbale di data del Consiglio Direttivo dellistituzione formativa paritaria Opera Armida Barelli, che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione;
premesso che:

- larticolo 84, comma 4, lettera e), della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, demanda alla Giunta provinciale la disciplina in merito allutilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 di data 5 agosto 2010 (che integra le disposizioni della deliberazione n. 1396 di data 12 giugno 2009) sono state definite le disposizioni in merito allutilizzo del personale dipendente delle Istituzioni formative paritarie, al fine della realizzazione di compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale e di attuare lintegrazione delle politiche dellistruzione e della formazione con quelle del lavoro e della formazione per il lavoro, nonché con politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 del 2010 prevede che tale utilizzo sia regolato da unapposita convenzione che ne disciplina le modalità, la durata, i rapporti finanziari tra tutti i soggetti coinvolti;
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 è stata disciplinata la durata di detti utilizzi;
- con deliberazione n. 1425 del 10 agosto 2018 è stato sostituito il punto 6. dellart. 5) bis dellallegato A) di cui alla deliberazione della G.P. n. 1396 del 12.06.2009, da ultimo integrato dalla predetta deliberazione n. 1842 del 05.08.2010, con il seguente testo: Il servizio competente dispone, tramite apposita convenzione, le utilizzazioni nel rispetto del limite massimo di otto unità di personale; ciò avviene previa valutazione delle proposte progettuali, tenuto conto delle specificità delle attività da realizzare e nel rispetto delle disponibilità finanziarie indicate nel Programma Pluriennale della formazione professionale. Nei casi di utilizzi di personale con contratto a tempo parziale, si procede con il calcolo delle unità di personale equivalenti;
- dato atto che il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca,
nello specifico lUfficio pedagogico - didattico secondaria e formazione professionale, sarà

impegnato nei prossimi anni formativi, a seguito della riforma nazionale in atto, nella ridefinizione del Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP e relativi piani di studio, nonché nella la messa in campo di un sistema permanente di analisi, valutazione e monitoraggio per lattuazione dei piani di studio di istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto;
- valutata la proposta progettuale, tenuto conto delle specificità delle attività da realizzare e tenuto conto dei casi di personale con contratto a tempo parziale e calcolate le unità di personale equivalenti si rileva la disponibilità per lutilizzo di una unità di personale e quindi si è ravvisata la necessità dellutilizzo della docente Gloria Potrich mediante la stipula di una convenzione che determini, le mansioni e la durata;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dellinfanzia, istruzione e formazione n 141 di data 11 agosto 2010 con cui è stata riconosciuta la parità formativa allIstituzione Formativa denominata Opera Armida Barelli;
- la Provincia provvederà al rimborso degli stipendi e delle altre competenze accessorie attraverso lassegnazione dei fondi sulla base del contratto di servizio n. racc. 43900 di data 04 febbraio 2016 e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività
di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale;
tutto ciò considerato, ai sensi dellart. 84, comma 4, lettera e) della legge provinciale 7

agosto 2006, n. 5; si stipula la seguente CONVENZIONE
ART. 1
1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche Provincia e lISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA OPERA ARMIDA BARELLI, di seguito denominata anche Ente Gestore per lo svolgimento di attività di competenza del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, di seguito denominato Servizio Istruzione attivano, con riferimento alle attività relative alla ridefinizione del Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP e relativi piani di studio, nonché nella la messa in campo di un sistema permanente di analisi, valutazione e monitoraggio per lattuazione dei piani di studio di Num. prog. 9 di 15
istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto, l'utilizzo della seguente dipendente presso il medesimo:
- insegnante Gloria Potrich, nata a Rovereto il 21 maggio 1966;
2. Compiti assegnati:
1) supporto nella definizione dei profili professionali provinciali di riferimento per le qualifiche e i diplomi di IeFP a seguito della definizione del nuovo Repertorio nazionale (in fase di lavoro), secondo la metodologia prescritta dalle disposizioni nazionali e provinciali. Tali attività implicano la partecipazione a Tavoli tecnici/settoriali con le Parti sociali e le Istituzioni formative per lanalisi, la progettazione e la validazione dei profili provinciali.
2) supporto nellelaborazione dei Piani di studio provinciali dei percorsi di IeFP
triennali, quadriennali e di quarto anno, secondo la metodologia di cui alle vigenti disposizioni provinciali, relativi ai profili provinciali del Repertorio della PAT, di cui alla precedente attività 1, con laccompagnamento dei gruppi di lavoro appositamente costituiti. Tali attività prevedono la partecipazione a incontri con le Istituzioni coinvolte attraverso tavoli tecnici appositamente costituiti o su specifiche richieste da parte delle stesse.
3) supporto alla definizione della metodologia e degli strumenti per la messa in campo di un sistema permanente di analisi, valutazione e monitoraggio per lattuazione dei piani di studio di istruzione e formazione professionale provinciali e di Istituto. Tali attività prevedono la partecipazione a visite in loco, presso le sedi delle Istituzioni formative, con i soggetti coinvolti:
direzione, docenti, studenti, partner, ecc.
ART. 2
1. La dipendente di cui all'art. 1 (uno) deve prestare la propria attività presso il Servizio Istruzione al quale viene ad essere subordinata, con carico settimanale di 36 (trentasei) ore su 5 (cinque) giornate lavorative, con la distribuzione oraria in vigore per i dipendenti provinciali.
Num. prog. 10 di 15
2. La dipendente in utilizzo sarà soggetta a rilevazione automatica delle presenze così come avviene per il resto del personale provinciale.
ART. 3
1. Durante il periodo di utilizzo la dipendente mantiene il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico in atto presso l'Ente Gestore di appartenenza, il quale continuerà ad erogare gli stipendi e le altre competenze accessorie. Detti costi verranno allo stesso Ente Gestore riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento sulla base del contratto di servizio e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 della L.P. 7.08.2006 n. 5 e degli articoli 30, 31 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg. e dei conseguenti provvedimenti per l'avvio del nuovo anno formativo 2018-2019 e, quindi a far data dal 1 settembre 2018,
secondo quanto disposto dalla Giunta provinciale con propria deliberazione;
2. Il Dirigente del Servizio Istruzione assegna alla dipendente le mansioni previste dallart.
1 (uno) della presente convenzione in coerenza con la categoria ed il livello di inquadramento professionale. Per il periodo di utilizzo la dipendente di cui allart. 1 (uno) è
tenuta a chiedere l'autorizzazione al medesimo Dirigente presso il quale è attivato lutilizzo,
per l'applicazione degli istituti di gestione previsti dal contratto di lavoro (lavoro straordinario, permessi retribuiti e non, ferie, malattia, visite mediche, ecc.) compatibilmente con le esigenze della Struttura

medesima.
3. Il Servizio Istruzione provvede quindi a comunicare all'Ente gestore ogni assenza effettuata dalla dipendente di cui allart. 1 (uno), le autorizzazioni a trasferte e/o missioni,
nonché le ore di lavoro straordinario da attribuire alla dipendente per l'attività svolta, ai fini della determinazione del trattamento retributivo.
4. La dipendente di cui allart. 1 (uno) può fruire da parte della Provincia del servizio di mensa o del servizio alternativo mediante buoni pasto in base alla normativa applicata ai dipendenti provinciali.

5. Il Dirigente del Servizio Istruzione verifica il rispetto delle norme comportamentali da parte della dipendente di cui allart. 1 (uno), valutando la coerenza dei comportamenti assunti nel codice disciplinare previsto per i dipendenti provinciali.
6. Eventuali rilievi disciplinari nei confronti della dipendente di cui allart. 1 (uno), in quanto lesivi degli obblighi di cui alla presente convenzione, saranno comunicati all'Ente gestore per l'applicazione dei relativi provvedimenti disciplinari con le modalità previste dall'ordinamento dell'Ente di appartenenza.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, del D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg, alla dipendente utilizzata dalla struttura provinciale non potrà essere riconosciuto un trattamento superiore a quello del corrispondente personale provinciale e comunque nei limiti previsti dal contratto di servizio stipulato tra la PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO e lISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA OPERA ARMIDA
BARELLI ai sensi del citato D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg. e dellart. 36 della L.P.
7 agosto 2006, n.5.
ART. 4
1. La Provincia Autonoma di Trento si impegna a utilizzare la dipendente di cui allart. 1
(uno) nelle attività stabilite nella presente convenzione e coerenti con quelle indicate allo stesso art. 1 (uno).
ART. 5
1. Lutilizzo di cui alla presente convenzione ha validità a decorre dal 1 settembre 2018 e termina il 31 agosto 2019, rinnovabile fino ai limiti consentiti dalla normativa vigente.
ART. 6
1. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente e comunque in considerazione di intervenute modifiche normative inerenti i termini e le modalità di utilizzo del personale docente di cui allart. 84, comma 4), lettera e) della legge provinciale 7.08.2006, n. 5.

2. La presente convenzione potrà essere risolta altresì in considerazione di sopraggiunte imprevedibili motivazioni che impediscano o modifichino lutilizzo in atto (contenuto o oggetto della presente convenzione).
3. La presente convenzione potrà essere risolta inoltre in considerazione di gravi inadempimenti da parte della dipendente di cui allart. 1 (uno), verificati dal Dirigente del Servizio Istruzione, anche con riferimento al rispetto delle norme comportamentali di cui al punto 5 (cinque) dellarticolo 3 (tre).
ART. 7
1. I costi relativi agli stipendi e alle altre competenze accessorie della retribuzione del personale in utilizzo, che continueranno ad essere erogate dallISTITUZIONE
FORMATIVA PARITARIA OPERA ARMIDA BARELLI, saranno riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento come indicato dallart. 3 (tre) della presente convenzione.
2. Limporto potrà essere incrementato, a seguito dellaumento non previsto e documentato dei costi variabili senza comportare necessità di modifica della presente convenzione, previo regolare impegno di spesa, sul bilancio provinciale, adottato con provvedimento del dirigente del Servizio Istruzione e comunque sempre nei limiti previsti dal contratto di servizio stipulato tra la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e lISTITUZIONE FORMATIVA
PARITARIA OPERA ARMIDA BARELLI, per laffidamento dei servizi di formazione professionale stipulato ai sensi dellart. 36 della L.P. 7 agosto 2006, n.5 e dellart.30 del D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg. e dallatto di programmazione pluriennale di cui allart.
22 della L.P. 3 giugno 2015, n. 9.
ART. 8

1. LEnte Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dellart. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Ente Gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. LEnte Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dellart. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e lattività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. A tal fine lEnte Gestore dà atto che lAmministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dellart.
18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. LEnte Gestore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività e funzioni svolte in adempimento della presente convenzione.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione della presente convenzione.
LAmministrazione, verificata leventuale violazione, contesta per iscritto allEnte Gestore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 9
1. Le spese fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'Ente Gestore ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA OPERA ARMIDA
BARELLI come stabilito dalla Legge del 27 dicembre 1975, n. 790.
Agli effetti fiscali: le Parti dichiarano che la presente convenzione concernente il distacco di personale di un Ente avente come fine la formazione professionale presso Strutture della Provincia Autonoma di Trento per lespletamento di prestazioni previste dal Piano di interventi di politica del lavoro di cui alla L.P. n. 19/1983 e dallatto di programmazione della formazione professionale di cui alla L.P. 9/2015, art. 22, - ha per oggetto la realizzazione delle finalità stabilite rispettivamente dalla citata L.P. n. 19/1983 e della L.P. n.
5/2006 e corrispondente ai programmi regionali di sviluppo previsti dai commi 1 e 2
dellart. 5 della Legge n. 845/1978 e s.m. e che pertanto è da considerare esente da ogni tipo di imposta e tassa.

ART. 10
Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni previste nella presente convenzione determinate da modifiche di legge o da accordi fra le parti, salvo quanto disposto dall'articolo 7 comma 2, possono essere apportate soltanto mediante atti aggiuntivi.
Redatto in due originali ad unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.
Trento,
Ente Gestore OPERA ARMIDA BARELLI
Il Legale Rappresentante Trento,
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIVERSITA E RICERCA
Il Dirigente LP